

**BOZZE DI STAMPA**

**24 gennaio 2023**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XIX LEGISLATURA**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022  
(473)**

## **EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)**

### **Art. 1**

#### **1.1**

**LOPREIATO, TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI, CASTELLONE, NAVE, DE ROSA,  
ALOISIO, MAZZELLA, CASTIELLO, BILOTTI**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1:*

*1) sopprimere le parole: «di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno»;*

*2) sostituire le parole, ovunque ricorrano: «30 giugno 2023.» con le seguenti: «31 dicembre 2023.»;*

*b) al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023»;*

*c) al comma 5:*

*1) sostituire le parole: «entro il 16 settembre 2023» con le seguenti: «entro il 16 marzo 2024»;*

*2) sostituire le parole: «a decorrere dal 16 settembre 2023» con le seguenti: «a decorrere dal 16 marzo 2024»;*

3) *sostituire le parole: «30 settembre 2023.» con le seguenti: «31 marzo 2024.»;*

d) *sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Al fine di assicurare ai comuni dell'isola di Ischia il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 1.360.000 euro per l'anno 2022 e di 1.390.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Ai fini del recupero delle somme di cui al periodo precedente, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme in cinque rate annuali di importo pari ad un quinto del contributo assegnato complessivamente a ciascun comune per gli anni 2022, 2023 e 2024 dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere dall'anno 2023. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono annualmente versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.».*

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, valutati in 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e dal comma 1, del presente articolo, pari a 3,91 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,66 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede:

a) quanto a 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 10,75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 0,54 milioni di euro per l'anno 2023, 3,91 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,66 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 1.»

## 1.2

ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: «1.340.000 euro» fino a: «469.000 euro» con le seguenti: «2.840.000 euro per l'anno 2022 e di 2.880.000 euro per l'anno 2023, di cui euro 1.873.552 nel 2022 e 1.901.217 euro nel 2023 in favore del comune di Casamicciola Terme e 996.448 euro nel 2022 e 978.783 euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 2:*

a) *all'alinea, sostituire le parole: «6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,29» con le seguenti: «7,62 milioni di euro per l'anno 2022 e 12,25»;*

b) *alla lettera a), sostituire le parole: «6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 10,75» con le seguenti: «7,62 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,71»;*.

---

### **1.3**

BASSO, ASTORRE, FINA, IRTO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. I proprietari degli immobili concessi in locazione ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi del 26 novembre 2022, per i quali si rende necessaria una sistemazione transitoria e alternativa, sono esentati dalla corresponsione di imposte e oneri fiscali relativi a detti immobili fino al 31 dicembre 2024.»*

---

## **ORDINI DEL GIORNO**

### **G1.100**

ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (A.S. 473),

premesso che:

l'isola di Ischia è stata colpita negli ultimi anni prima da un grave evento sismico nel 2017 e, nel 2022, da un evento franoso legato ad eccezionali eventi verificatesi a partire dal 26 novembre;

la situazione è per molti versi drammatica e occorre far fronte alle esigenze di cittadini e imprese che si sono ritrovati dall'oggi al domani a dovere abbandonare le proprie case e attività produttive o a vederle distrutte;

il decreto-legge in esame ha dato solo una prima, parziale, risposta, prevedendo, a favore dei soggetti aventi la residenza o la sede legale nei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, la sospensione di una serie di termini di versamenti e adempimenti tributari e contributivi;

allo scopo di assicurare ai comuni interessati il gettito dei tributi non versati, viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno

un fondo con una dotazione di 1.340.000 euro per l'anno 2022 e di 1.380.000 euro per l'anno 2023;

a seguito delle audizioni svolte in corso di esame in Commissione in sede referente è stata evidenziata la non adeguatezza delle cifre stanziare per il ristoro per il mancato gettito ai comuni interessati,

impegna il Governo

ad individuare ulteriori e adeguate risorse finalizzate all'integrale ristoro per il mancato gettito ai comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno.

---

### **G1.101**

FINA, ASTORRE, BASSO, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (A.S. 473),

premessi che:

l'isola di Ischia è stata colpita negli ultimi anni prima da un grave evento sismico nel 2017 e, nel 2022, da un evento franoso legato ad eccezionali eventi verificatisi a partire dal 26 novembre;

la situazione è per molti versi drammatica e occorre far fronte alle esigenze di cittadini e imprese che si sono ritrovati dall'oggi al domani a dovere abbandonare le proprie case e attività produttive o a vederle distrutte;

occorre prevedere anche per gli anni a venire, per la durata del processo di ricostruzione, norme e risorse per garantire la sicurezza dei cittadini e del territorio dell'isola d'Ischia, mirate anche a salvaguardare le attività economiche, in gran parte legate al turismo;

in particolare occorre un piano complessivo per la ricostruzione di Ischia che tenga conto del sisma e dei dissesti, incentivi all'acquisto di immobili residenziali e produttivi alternativi in luogo della ricostruzione in aree non sicure e l'integrazione delle risorse per la ricostruzione;

sarebbe inoltre utile prevedere, almeno per la durata della fase di ricostruzione, date anche le criticità della viabilità legate agli eventi franosi, l'uso gratuito del trasporto pubblico locale per i residenti sull'isola e per i lavoratori,

impegna il Governo

a prevedere specifici stanziamenti finalizzati all'azzeramento della tariffa per l'uso del trasporto pubblico locale, per la durata del processo di

ricostruzione, per i residenti e per i lavoratori che prestano l'attività lavorativa nell'isola di Ischia.

---

### **G1.102**

ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (A.S. 473),

premesso che:

l'isola di Ischia è stata colpita negli ultimi anni prima da un grave evento sismico nel 2017 e, nel 2022, da un evento franoso legato ad eccezionali eventi verificatisi a partire dal 26 novembre;

la situazione è per molti versi drammatica e occorre far fronte alle esigenze di cittadini e imprese che si sono ritrovati dall'oggi al domani a dovere abbandonare le proprie case e attività produttive o a vederle distrutte;

Ischia ha subito inoltre un danno di immagine che rischia di compromettere la stagione turistica,

impegna il Governo

a prevedere lo stanziamento di apposite risorse volte a dimezzare il costo dell'energia elettrica e del gas per i cittadini e le imprese residenti nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, anche in vista dell'avvio della prossima stagione turistica.

---

## EMENDAMENTI

### 1.0.1

NAVE, DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI, LOPREIATO, CASTELLONE, DE ROSA, ALOISIO, MAZZELLA, CASTIELLO, BILOTTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**  
*(Compensazione TARI)*

1. Al fine di assicurare ai comuni dell'isola di Ischia la continuità dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 mila euro da erogare nel biennio 2022-2023 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. La definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme di cui al periodo precedente è stabilita, anche nella forma di anticipazione, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 600 mila euro per il biennio 2022-2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### 1.0.2

FINA, ASTORRE, BASSO, IRTO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**  
*(Compensazione TARI)*

1. Al fine di assicurare ai comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 mila euro da erogare nel biennio 2022-2023 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.

La definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme di cui al periodo precedente è stabilita, anche nella forma di anticipazione, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 600 mila euro per il biennio 2022-2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 1.0.3

ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Sospensione mutui MEF)*

1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2022 e 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 6. Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2024, 2025, 2026, 2027 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi."

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 2:*

a) *all'alinea, sostituire le parole: «, valutati in 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,29 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «e 3-bis, valutati in 56,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 61,29 milioni di euro per l'anno 2023»;*

b) b) *alla lettera a) sostituire le parole: »6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 10,75» con le seguenti: «56,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 60,75».*

---

#### **1.0.4**

IRTO, ASTORRE, BASSO, FINA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Esenzione IMU)*

1. I fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi eccezionali verificatisi alla data del 26 novembre 2022 purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 marzo 2023, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dalla rata con scadenza il 16 dicembre 2022 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2023, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al primo periodo.»

---

#### **1.0.5**

CASTELLONE, DI GIROLAMO, TREVISI, LOPREIATO, NAVE, DE ROSA, ALOISIO, MAZZELLA, CASTIELLO, BILOTTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Misure di ristoro per le aziende agricole dell'Isola d'Ischia danneggiate da eventi calamitosi)*

1. Al fine di sostenere le aziende agricole danneggiate dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia, a partire dal 26 no-

vembre 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è assegnato un contributo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse per le aziende agricole con sedi o unità produttive nei territori colpiti dai suddetti eventi calamitosi.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 6 del presente decreto».

---

## Art. 2

### 2.1

DE ROSA, TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI, LOPREIATO, CASTELLONE, NAVE, ALOISIO, MAZZELLA, CASTIELLO, BILOTTI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole «decreto al 31 dicembre 2022» con le seguenti «decreto al 31 gennaio 2023»; sostituire «successiva al 31 dicembre 2022.» con le seguenti «successiva al 31 gennaio 2023.»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole «31 dicembre 2022» con le seguenti «31 gennaio 2023.»;*

c) *al comma 3:*

1) *sopprimere le parole, ovunque ricorrano: «di Casamicciola Terme o Lacco Ameno,»;*

2) *sostituire le parole «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 gennaio 2023».*

d) *al comma 4:*

1) *sostituire le parole «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 gennaio 2023»;*

2) *sostituire le parole: «Per il medesimo periodo dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022», con le seguenti: «Per il medesimo periodo dal 26 novembre 2022 al 31 gennaio 2023»;*

e) *al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 gennaio 2023»;*

f) al comma 8, sostituire le parole, ovunque ricorrano: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 gennaio 2023».

---

## **Art. 3**

### **3.1**

ALOISIO, SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO, LOPREIATO, CASTELLONE, NAVE, DE ROSA, MAZZELLA, CASTIELLO, BILOTTI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1:

1) *sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 gennaio 2023»;*

2) *sopprimere le parole: «di Casamicciola Terme o Lacco Ameno»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole «31 dicembre 2022», con le seguenti «31 gennaio 2023»*

---

## **Art. 4**

### **4.1**

MAZZELLA, TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO, LOPREIATO, CASTELLONE, NAVE, DE ROSA, ALOISIO, CASTIELLO, BILOTTI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1:

1) *sostituire le parole «31 dicembre 2023» con le seguenti «31 dicembre 2024»;*

2) *sostituire la parola «2024» con la seguente «2025»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole «per l'anno 2023» con le seguenti «per ciascuno degli anni 2023 e 2024»*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G4.200

PAITA, FREGOLENT

Il Senato,

premesso che:

gli eventi calamitosi verificatisi nell'isola di Ischia dimostrano, ove ce ne fosse ancora bisogno come l'Italia sia un Paese fragile e il prezzo di questa fragilità in termini di vite umane e danni economici è stato sempre troppo alto perché non si è mai intervenuti in modo organico per contrastare il dissesto idrogeologico e mettere in sicurezza la nostra Penisola dalle sue conseguenze.

Contro il dissesto il Governo Renzi nella XVII Legislatura investì 9,8 miliardi di euro (piano finanziario 2013-2015 ndr) ed istituì per la prima volta il Piano nazionale con oltre 9 mila opere in progetto;

con il progetto Italia-sicura si scelse, per la prima volta la strada della prevenzione superando la logica delle emergenze in settori chiave per contrastare il dissesto idrogeologico;

negli ultimi 80 anni si sono verificati in Italia più di 5.400 alluvioni e 11.000 frane e la classifica dei comuni ad altissimo rischio, secondo il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, vede al primo posto l'Umbria, seguita da Basilicata, Molise, Liguria, Val d'Aosta, Abruzzo e Lombardia;

secondo i dati del rapporto Ecosistema Rischio 2017 di Legambiente in ben 6.633 comuni italiani sono presenti aree a rischio idrogeologico e oltre 5 milioni di cittadini si trovano ogni giorno in zone esposte al pericolo di frane o alluvioni;

la disciplina della *governance* e il coordinamento e la gestione degli interventi, attraverso la struttura di missione allora istituita a Palazzo Chigi sono stati alla base per l'individuazione degli interventi e per il reperimento delle risorse necessari;

la struttura, istituita nel maggio del 2014, impresse, infatti, una grande accelerazione all'attuazione di tutti gli interventi svolgendo una fondamentale azione di recupero dei fondi stanziati contro il dissesto idrogeologico e non spesi negli anni 2000-2014: un "tesoretto" da 2,2 miliardi che furono sbloccati anche grazie all'opera di semplificazione degli iter burocratici necessari alla cantierazione;

i tragici eventi verificatisi nell'isola di Ischia dimostrano come sia necessaria oggi, come e più di allora, una struttura che coordini e monitori gli interventi, anche relativamente al Piano di mitigazione del rischio idrogeologico e alle nuove procedure in merito alla gestione delle risorse idriche tese al superamento delle procedure di infrazione che erano pendenti nei confronti dell'Italia;

impegna il Governo

ad istituire la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, incardinata nel Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che operi in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo in ordine alle funzioni di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza post-eventi degli Enti ed Organi preposti, nell'ambito delle materie relative al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo e in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse disponibili per le finalità sopraindicate, in base a linee di finanziamento nazionali ed europee, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi comunque finalizzati ad ovviare al dissesto idrogeologico ed alla realizzazione degli interventi connessi.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 5

#### 5.1

BASSO, ASTORRE, FINA, IRTO

*Al comma 1, premettere le parole:* «In ragione dell'intensificarsi di fenomeni meteorologici estremi causati dai cambiamenti climatici e del conseguente incremento del rischio idraulico e idrogeologico, al fine di far fronte alle esigenze urgenti conseguenti al verificarsi, sul territorio nazionale, di emergenze ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,»

*Conseguentemente:*

a) *al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* «e, a decorrere dall'anno 2023, nella misura di euro 50 milioni.»;

b) *al comma 2 aggiungere, in fine, le parole:* «e quanto all'onere di 50 milioni a decorrere dall'anno 2023 a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

c) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Fondo di cui al presente articolo è destinato dalle regioni nella misura del 30 per cento al potenziamento e sostegno dei servizi comunali e intercomunali di protezione civile e a garantire l'istituzione di un presidio di protezione civile nelle isole minori.»

---

### 5.0.1

BASSO, ASTORRE, FINA, IRTO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 5.1.

*(Disposizioni per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la tutela del territorio dell'isola di Ischia e dell'intero territorio nazionale)*

1. Al fine di prevenire e mitigare il rischio di dissesto idrogeologico amplificato da fenomeni di abusivismo edilizio, potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici, nonché di sostenere gli oneri a carico dei comuni per l'immediata demolizione delle opere abusive, il Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2023 e il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Una quota pari a 5 milioni di euro di ciascun Fondo, così come rifinanziati dal presente articolo, è destinata ai comuni dell'Isola di Ischia per sostenere gli oneri di demolizione delle opere abusive.

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, all'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all'ufficio del prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale».

b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Se i provvedimenti repressivi del comune in materia sono impugnati, decorso il termine di cui al comma 1 il ricorrente, a pena di improcedibilità, notifica il ricorso all'ufficio del prefetto della provincia nella cui circoscrizione ricade l'abuso edilizio. L'ufficio del prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso procede ai sensi dei commi 1 e 2.

2-ter. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, altresì, in relazione alle opere abusive per le quali l'abuso sia stato accertato in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione come modificata dall'articolo 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.»

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

## 5.0.2

FINA, ASTORRE, BASSO, IRTO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### «Art. 5.1.

*(Disposizioni per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la tutela del territorio dell'isola di Ischia e dell'intero territorio nazionale)*

1. Al fine di prevenire e mitigare il rischio di dissesto idrogeologico amplificato da fenomeni di abusivismo edilizio, potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici sul territorio dell'isola di Ischia e sull'intero territorio nazionale, all'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all'ufficio del prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale».

b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Se i provvedimenti repressivi del comune in materia sono impugnati, decorso il termine

di cui al comma 1 il ricorrente, a pena di improcedibilità, notifica il ricorso all'ufficio del prefetto della provincia nella cui circoscrizione ricade l'abuso edilizio. L'ufficio del prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso procede ai sensi dei commi 1 e 2.

2-ter. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, altresì, in relazione alle opere abusive per le quali l'abuso sia stato accertato in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione come modificata dall'articolo 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.».

### 5.0.3

FINA, ASTORRE, BASSO, IRTO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 5.1.**

*(Proroga misure sul diritto allo studio  
di cui al decreto-legge n. 189 del 2016)*

1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, al fine di preservare le istituzioni scolastiche e le classi presenti prima del sisma e di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 comunque nei limiti delle risorse previste al comma 2»;

b) al comma 1, lettera a), le parole: «e 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026»;

c) al comma 1, lettera a-bis), le parole: «commi 5 e 5-ter, terzo periodo,» sono soppresse;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*(Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026)*».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.625.182,87 euro per il 2023, 4.062.957,18 euro per il 2024 e per il 2025 e di 2.437.774,31 euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G5.100**

FINA, ASTORRE, BASSO, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (A.S. 473),

premesso che:

l'isola di Ischia è stata colpita negli ultimi anni prima da un grave evento sismico nel 2017 e, nel 2022, da un evento franoso legato ad eccezionali eventi verificatesi a partire dal 26 novembre;

la situazione è per molti versi drammatica e occorre far fronte alle esigenze di cittadini e imprese che si sono ritrovati dall'oggi al domani a dovere abbandonare le proprie case e attività produttive o a vederle distrutte;

occorrono prevedere anche per gli anni a venire, per la durata del processo di ricostruzione, norme e risorse per garantire la sicurezza dei cittadini e del territorio dell'isola d'Ischia, mirate anche a salvaguardare le attività economiche, in gran parte legate al turismo;

in particolare occorre un piano complessivo per la ricostruzione di Ischia che tenga conto del sisma e dei dissesti, incentivi all'acquisto di immobili residenziali e produttivi alternativi in luogo della ricostruzione in aree non sicure e l'integrazione delle risorse per la ricostruzione;

il decreto in esame ha dato solo una prima, parziale, risposta,

impegna il Governo

ad individuare ulteriori e adeguate risorse finalizzate al completamento del processo di ricostruzione e alla messa in sicurezza del territorio e dei cittadini dell'isola di Ischia.

---

## **G5.101**

IRTO, ASTORRE, BASSO, FINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (A.S. 473),

premesso che:

nel Codice della protezione Civile del 2018 viene identificata e precisata la «funzione fondamentale» in materia di protezione civile affidata ai Comuni, dalla quale non si può derogare o rinunciare, ma l'attribuzione di questa funzione non trova riscontro in alcun finanziamento dedicato a tal fine;

in un territorio come quello del nostro Paese, fragile e fortemente esposto a diversi rischi naturali, in occasione delle emergenze che si susseguono sempre con maggiore frequenza, il Sindaco è responsabile dell'assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio e dei primi interventi necessari secondo quanto previsto dalla pianificazione comunale di protezione civile;

il piano di protezione civile comunale riporta, infatti, le procedure operative di intervento per fronteggiare una qualsiasi calamità attesa nel territorio del Comune. Il piano è lo strumento che consente al Sindaco, prima autorità di protezione civile, di predisporre e coordinare gli interventi di soccorso a tutela della popolazione e dei beni a rischio;

secondo quanto riportato da notizie di stampa (Ansa 30 novembre 2022) il Ministro Musumeci ha dichiarato che «non c'è solo il caso di Casamicciola. Noi, al Dipartimento, temiamo che siano circa un migliaio i Comuni in Italia privi di piano comunale di Protezione Civile perché lo si considera spesso uno strumento inutile, una fotocopia da tenere agli atti. Ma sono tanti i Comuni che non lo hanno adottato e chi lo ha fatto non sempre lo ha sottoposto al costante aggiornamento.»,

impegna il Governo

ad incrementare le risorse destinate al Fondo regionale di protezione civile, riservandone una quota agli enti locali per l'organizzazione dei servizi comunali e intercomunali di Protezione Civile e a prevedere, per quei comuni a rischio elevato e molto elevato per frane e alluvioni, come individuati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che non abbiano adottato o aggiornato il relativo piano comunale di protezione civile, in caso di accertata e perdurante inerzia, l'applicazione del potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

---

### **G5.102**

BASSO, ASTORRE, FINA, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (A.S. 473),

premesso che:

l'esperienza vissuta nell'isola di Ischia a seguito degli eventi eccezionali verificatisi a partire dal 26 novembre 2022 e, prima, a causa del sisma evidenziano la prioritaria esigenza di garantire con continuità un adeguato servizio di soccorso alla popolazione in caso di incidenti o calamità nei territori delle isole minori;

questa esigenza è, oltretutto, accresciuta dalla circostanza che le isole minori costituiscono territori ad altissima vocazione turistica e ciò, nella gran parte dei casi, determina un incremento in maniera esponenziale delle presenze durante la stagione estiva;

impegna il Governo

a garantire l'istituzione di presidi di Protezione civile sui territori delle isole minori ove ricorrono particolari condizioni di rischio.

---

### **G5.103**

BASSO, ASTORRE, FINA, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (A.S. 473),

premesso che:

i temi del consumo del suolo e del dissesto idrogeologico legati agli effetti dei cambiamenti climatici stanno assumendo un'importanza crescente nelle tematiche della sostenibilità ambientale e della pianificazione urbana e regionale ed evidenziano la drammatica urgenza di politiche più efficaci sia sul fronte della mitigazione dei processi in atto, sia sul fronte dell'adattamento agli stessi;

secondo l'ultimo rapporto SNPA, il consumo di suolo in Italia, non solo non rallenta, ma nel 2021 riprende a correre con maggiore forza, supe-

rando la soglia dei 2 metri quadrati al secondo e sfiorando i 70 chilometri quadrati di nuove coperture artificiali in un anno, un ritmo non sostenibile che dipende anche dall'assenza di interventi normativi efficaci in buona parte del Paese o dell'attesa della loro attuazione e della definizione di un quadro di indirizzo omogeneo a livello nazionale;

difendere il suolo significa anche proteggere il Paese dalla minaccia del dissesto idrogeologico che, purtroppo, spesso ha conseguenze gravissime, anche in termini di perdita di vite umane, a causa dell'uso dissennato del territorio. Complessivamente, sono infatti il 93,9 per cento i comuni a rischio per frane, alluvioni e/o erosione costiera;

nell'isola di Ischia il consumo di suolo è stato di 15 ettari in 15 anni: in media, 10.000 m<sup>2</sup> all'anno di nuove costruzioni, quasi 1/3 in aree a rischio frana (Fonte Ispra);

la tragedia che sta vivendo la popolazione dell'isola conferma l'esigenza, da un lato, di contrastare ogni forma di condono edilizio, dall'altro di procedere agli abbattimenti delle opere abusive;

si ricorda, infatti, che il rischio di dissesto idrogeologico è amplificato da fenomeni di abusivismo edilizio e procedere con gli abbattimenti è il migliore deterrente perché si scongiuri il sorgere di nuovi abusi;

grazie ad una norma del cosiddetto decreto semplificazioni (decreto-legge n. 76 del 2020) è stata introdotta la funzione sostitutiva dei Prefetti i quali possono intervenire procedendo con le demolizioni in caso di inerzia da parte dei comuni;

tale norma purtroppo è stata resa poco efficace in quanto interpretata in senso restrittivo solo sugli interventi di demolizioni riguardanti abusi accertati solo successivamente alla entrata in vigore della normativa, quindi successivamente a settembre 2020;

occorre invece renderla più efficace consentendone l'applicazione anche in relazione alle opere abusive per le quali l'abuso sia stato accertato prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020;

si ricorda infatti che la norma è finalizzata proprio ad affrontare e risolvere un grave *deficit* di legalità: solo il 19,6 per cento delle ordinanze di demolizione emesse dai comuni, secondo un'indagine svolta da Legambiente, è stata eseguita ed è del tutto evidente che, a seguito di una sua interpretazione restrittiva, decine di migliaia di manufatti continuano a rimanere esattamente dove sono; le prefetture, infatti, non hanno il compito di occuparsene, essendo i provvedimenti dei comuni precedenti alla legge del 2020,

impegna il Governo

ad escludere categoricamente la riproposizione di nuovi condoni edilizi e ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, per affrontare il nodo dell'abusivismo che resiste alle demolizioni intervenendo da un lato sulla mancanza di risorse e dall'altro su un'interpretazione estensiva del potere sostitutivo dei Prefetti, richiamato in premessa, anche in relazione alle opere abusive per le quali l'abuso sia stato accertato in data antecedente alla

data di entrata in vigore della norma del decreto semplificazioni richiamata in premessa.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 5-bis

#### 5-bis.0.200

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.1

*(Semplificazioni in materia di demolizione delle opere abusive)*

1. All'Articolo 10-bis della legge 120 del 2020, sono apportate le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. L'art.41 del D.P.R.6 giugno 2001 n.380 s.m.i., è sostituito come segue: "In caso di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all'ufficio del Prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate."»;

b) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Se i provvedimenti repressivi del Comune in materia sono impugnati, decorso il termine di cui al comma 1, il ricorrente a pena di improcedibilità notifica il ricorso all'ufficio del Prefetto della Provincia nella cui circoscrizione ricade l'abuso edilizio. L'ufficio del prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso procede ai sensi dei commi 1 e 2.»;

c) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, altresì, alle procedure di demolizione degli abusi edilizi accertati prima della loro entrata in vigore.».

---

## **Art. 5-quater**

### **5-quater.0.200**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-quater. 1**

*(Fascicolo digitale delle costruzioni)*

1. Al fine di concorrere al raggiungimento di un più elevato livello di sicurezza e affidabilità delle costruzioni è istituito il Fascicolo digitale della costruzione (nel seguito: fascicolo) mediante la raccolta organica di informazioni, anche disomogenee, urbanistiche, catastali, edilizie, impiantistiche, strutturali, ecc. prodotte dai professionisti e/o in possesso della pubblica amministrazione.

2. Il fascicolo concorre mediante la conoscenza dell'edificato alla prevenzione del pericolo idraulico, del pericolo idrogeologico, del pericolo sismico nonché altre sorgenti di rischio e concorre alla messa a punto di forme di classificazione e riduzione del rischio.

3. Il fascicolo di natura esclusivamente digitale, opera secondo i principi e le tecnologie della cooperazione applicativa di cui all'articolo 73 del Codice dell'amministrazione digitale, e rispetta e favorisce la raccolta e lo scambio di informazioni secondo i criteri degli open data ed è implementato in modo indipendente dalle caratteristiche del sistema hardware impiegato per la sua consultazione.

4. Il Fascicolo è liberamente consultabile, fatta salva la possibilità di prevedere sezioni a consultazione limitata ed è coerente con i principi di rispetto della privacy, rispetto della cyber-security, rispetto dell'economicità del procedimento amministrativo.

5. Con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'Intesa con la Conferenza unificata di cui dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 viene approvato il regolamento per la definizione della struttura del fascicolo.».

---

## **Art. 5-septies**

### **5-septies.0.1**

IRTO, ASTORRE, BASSO, FINA

*Dopo l'articolo inserire i seguenti:*

#### **«Art. 5-octies.**

*(Contributi economici per soluzioni abitative e produttive alternative)*

1. Ai soggetti proprietari d'immobili ad uso abitativo o produttivo, resi inagibili in conseguenza dell'evento sismico del 21 agosto 2017 e dagli eventi eccezionali a partire dal 26 novembre 2022, di cui sia disposta la demolizione e delocalizzazione ai sensi degli articoli precedenti è riconosciuta, secondo le modalità e i termini disciplinati dal Commissario straordinario, la facoltà di esercitare un'opzione fra:

a) un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da delocalizzare secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, come integrato dalle previsioni del Piano commissariale di urgenza di cui al precedente articolo 5-bis e del Piano di cui all'articolo 5-ter;

b) un contributo per acquisto d'immobile sostitutivo, per un ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della lettera a), sito in uno dei comuni dell'Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli.

2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1, trovano applicazione i parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui è previsto l'abbattimento siano muniti di titolo abilitativo ordinario, ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria ai sensi delle norme applicabili alla data di presentazione della relativa istanza, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.

4. Le aree di sedime degli immobili con inagibilità, per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi delle presenti disposizioni, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta.

#### **Art. 5-novies.**

*(Misure per le sistemazioni temporanee degli aventi titolo nel comune di Casamicciola)*

1. Il Commissario straordinario approva un piano di sistemazione temporanea per le esigenze abitative e la ripresa delle attività economiche

nel comune di Casamicciola, riguardanti i soggetti già occupanti gli immobili di cui è stato disposto lo sgombero in conseguenza dell'evento calamitoso, a condizione che gli stessi siano muniti di titolo abilitativo ordinario, ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria ai sensi delle norme applicabili alla data di presentazione della relativa istanza, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.

2. Al fine di favorire il rientro nelle abitazioni dei soggetti che hanno subito danni in conseguenza dell'evento franoso nel comune di Casamicciola e di mettere in sicurezza le aree pertinenziali esterne, il Commissario delegato concede ai soggetti aventi titolo contributi anche ad incremento di quanto previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza n. 948 del 30 novembre 2022 per garantire l'integrale ristoro dei danni subiti.

#### **Art. 5-decies.**

*(Misure di sostegno in campo economico e occupazionale)*

1. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi di cui al presente decreto è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.

2. Ai dipendenti delle aziende di cui al comma 1, per la durata d'interruzione della prestazione lavorativa, è riconosciuto un *bonus* a titolo d'indennizzo salariale nella misura di euro 1.200 mensili.

3. Ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali rientranti nelle previsioni del comma 1 è riconosciuto il *bonus* di cui al comma 2 per le mensilità corrispondenti al periodo di prestazione lavorativa effettuata nel corso dell'anno 2021.

4. L'INPS provvede all'erogazione del *bonus* di cui ai commi 2 e 3 su domanda degli interessati, secondo le modalità regolate con circolare esplicativa da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.»

*Conseguentemente, all'articolo 6, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Le misure previste dalle disposizioni di cui agli articoli 5-*octies*, 5-*septies*, 5-*novies* e 5-*decies* trovano copertura finanziaria nella contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che è incrementata di euro 160 milioni per l'anno 2023 e di euro 100 milioni per ciascun anno 2024 e 2025 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.

2-*ter*. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dalle disposizioni di cui agli articoli 5-*octies*, 5-*septies*, 5-*novies* e 5-*decies*, il Commissario Straor-

dinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 è autorizzato all'utilizzo delle risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.»

---

### **5-septies.0.2**

ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO

*Dopo l'articolo inserire i seguenti:*

#### **«Art. 5-octies.**

*(Contributi economici per soluzioni abitative e produttive alternative)*

1. Ai soggetti proprietari d'immobili ad uso abitativo o produttivo, resi inagibili in conseguenza dell'evento sismico del 21 agosto 2017 e dagli eventi eccezionali a partire dal 26 novembre 2022, di cui sia disposta la demolizione e delocalizzazione ai sensi degli articoli precedenti è riconosciuta, secondo le modalità e i termini disciplinati dal Commissario straordinario, la facoltà di esercitare un'opzione fra:

*a)* un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da delocalizzare secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, come integrato dalle previsioni del Piano commissariale di urgenza di cui al precedente articolo 5-bis e del Piano di cui al precedente articolo 5-ter;

*b)* un contributo per acquisto d'immobile sostitutivo, per un ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della lettera *a)*, sito in uno dei comuni dell'Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli.

2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1, trovano applicazione i parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui è previsto l'abbattimento siano muniti di titolo abilitativo ordinario, ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria ai sensi delle norme applicabili alla data di presentazione della relativa istanza, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.

4. Le aree di sedime degli immobili con inagibilità, per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai

sensi delle presenti disposizioni, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta.

**Art. 5-novies.**

*(Misure per le sistemazioni temporanee degli aventi titolo nel comune di Casamicciola)*

1. Il Commissario straordinario approva un piano di sistemazione temporanea per le esigenze abitative e la ripresa delle attività economiche nel comune di Casamicciola, riguardanti i soggetti già occupanti gli immobili di cui è stato disposto lo sgombero in conseguenza dell'evento calamitoso, a condizione che gli stessi siano muniti di titolo abilitativo ordinario, ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria ai sensi delle norme applicabili alla data di presentazione della relativa istanza, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.

2. Al fine di favorire il rientro nelle abitazioni dei soggetti che hanno subito danni in conseguenza dell'evento franoso nel comune di Casamicciola e di mettere in sicurezza le aree pertinenziali esterne, il Commissario delegato concede ai soggetti aventi titolo contributi anche ad incremento di quanto previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza n. 948 del 30 novembre 2022 per garantire l'integrale ristoro dei danni subiti.

**Art. 5-decies.**

*(Misure di sostegno in campo economico e occupazionale)*

1. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi di cui al presente decreto è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.

2. Ai dipendenti delle aziende di cui al comma 1, per la durata d'interruzione della prestazione lavorativa, è riconosciuto un *bonus* a titolo d'indennizzo salariale nella misura di euro 1.200 mensili.

3. Ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali rientranti nelle previsioni del comma 1 è riconosciuto il *bonus* di cui al comma 2 per le mensilità corrispondenti al periodo di prestazione lavorativa effettuata nel corso dell'anno 2021.

4. L'INPS provvede all'erogazione del *bonus* di cui ai commi 2 e 3 su domanda degli interessati, secondo le modalità regolate con circolare esplicativa da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.»

*Conseguentemente, all'articolo 6, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Le misure previste dalle disposizioni di cui agli articoli 5-sexies, 5-septies, 5-octies e 5-novies trovano copertura finanziaria nella conta-

bilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che è incrementata di 160 milioni di euro per l'anno 2023 e di euro 100 milioni per ciascun anno 2024 e 2025. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede a valere sulle maggiori entrate rese disponibili ai sensi del comma 2-ter.

2-ter. I commi da 153 a 159, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, sono abrogati.»

---

### **5-septies.0.3**

LOPREIATO, SIRONI, DI GIROLAMO, TREVISI, CASTELLONE, NAVE, DE ROSA, ALOISIO, MAZZELLA, CASTIELLO, BILOTTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-octies.**

*(Trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria)*

1. Per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica dei soggetti colpiti dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, ai datori di lavoro che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, che sospendono o riducono l'attività lavorativa e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuto, nel limite di spesa di 30 milioni di euro, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un massimo di tredici settimane fruibili nel periodo compreso tra il 27 novembre 2022 e il 31 marzo 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

2. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 marzo 2023 e restano altresì sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti avviate successivamente al 26 novembre 2022, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un nuovo

appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa, nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

3. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di beni o attività che possa configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

---

#### **5-septies.0.4**

BILOTTI, SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO, LOPREIATO, CASTELLONE, NAVE,  
DE ROSA, ALOISIO, MAZZELLA, CASTIELLO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 5-octies.**

*(Disposizione in materia di personale degli uffici comunali connessi all'emergenza a seguito degli eventi eccezionali)*

1. Per assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nelle attività connesse all'emergenza e alla ricostruzione a seguito degli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, i comuni dell'isola d'Ischia possono assumere personale rispettivamente nel limite di 8 unità il comune di Casamicciola Terme e di 2 unità i comuni di Lacco Ameno, Forio, Ischia, Barano d'Ischia e Serrara Fontana, con contratti di lavoro a tempo determinato sino al 31 dicembre 2024 e comunque nei limiti temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità» 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 900.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

---

**5-septies.0.5**

CASTELLONE, DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI, LOPREIATO, NAVE, DE ROSA, ALOISIO, MAZZELLA, CASTIELLO, BILOTTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 5- octies.**

*(Fondo per la promozione del lavoro agile)*

1. Al fine di far fronte allo stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e franosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la promozione del lavoro agile, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è volto a favorire l'organizzazione delle prestazioni lavorative in modalità agile. Le risorse del predetto Fondo, sono altresì destinate a completare i piani di intervento pubblico per la connettività ultraveloce, ove necessario.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

---

### **5-septies.0.6**

CASTIELLO, DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI, LOPREIATO, CASTELLONE, NAVE, DE ROSA, ALOISIO, MAZZELLA, BILOTTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 5- octies.**

*(Misure per il trasporto scolastico dell'isola d'Ischia)*

1. Al fine di favorire l'attivazione o il potenziamento del servizio del trasporto pubblico scolastico sull'isola di Ischia compromesso dagli eventi alluvionali e franosi del 26 novembre 2022, ai comuni dell'isola d'Ischia è attribuito per l'anno 2023, un contributo straordinario pari a 500 mila euro».

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma pari a 500.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

---